Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 9 aprile 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1962.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento della industria meccanica.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1962, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso per il triennio 1962-1964;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

L'avv. Pietro Sette è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica per il triennio 1962-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1962
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 306

(2191)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1962.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1962, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per il triennio 1962-1964;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

I signori: Mandrioli prof. Crisanto, Morlino avvocato Tommaso, Onida prof. Pietro e Parravicini professore Giannino, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica per il triennio 1962-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1962
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 315

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1962.

Nomina del Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Collegio sindacale dell'Ente stesso per il triennio 1962-1964 ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio sindacale di cui in premessa per il triennio 1962-1964, è costituito come segue:

1. Lauriti dott. Silvio, ispettore generale dei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;
2. Campitelli dott. Ettore, iscritto all'albo dei revisori dei conti, sindaco effettivo;
3. Zanon dott. Umberto, iscritto all'albo dei revisori dei conti, sindaco effettivo;
4. Palandri dott. Napoleone, iscritto all'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente;

5. Colasurdo dott. Alfonsino Maria, iscritto all'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1962
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 305

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita sul territorio del comune di Montecassiano (Macerata).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Montecassiano lungo la strada provinciale;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montecassiano:

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, permettendo una interessante e suggestiva vista di tutta la vallata del fiume Potenza, dalla catena montuosa dei Sibillini al mare Adriatico, costituisce un punto di belvedere di notevole importanza accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montecassiano, distinta in catasto con parte del mappale 20, foglio 19, sottostante la strada montefanese, per una profondità di 60 metri dalla detta strada tra l'edicola del Santissimo Crocefisso e la casa Silvestri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Montecassiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

(*Estratto del verbale n. 17*)

Oggi 7 marzo 1961, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

N. 10. — MONTECASSIANO - pubblico belvedere lungo la Strada provinciale Montefanese fra il tetto dall'edicola Santissimo Crocifisso alla casa Silvestri.

La Commissione, sentita la relazione del rappresentante dell'Amministrazione comunale che riafferma la necessità di sottoporre a vincolo la località sopra indicata, come dalla delibera della Giunta comunale del 3 febbraio 1959, n. 21 ad unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Montecassiano, il terreno distinto a catasto con parte mappale 20, foglio 19, sottostante la strada montefanese, per una profondità di 60 metri dalla strada tra l'edicola del Santissimo Crocefisso e la casa Silvestri, in quanto dalla strada si gode un'ampia vista di tutta la vallata del Potenza dai Sibillini al mare Adriatico.

Non essendovi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: M. MICHELANGELI

Il segretario: dott. DE ANGELIS

p. Copia conforme all'originale
Il segretario: Carlo GIUSTINI

(2187)

DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1962.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 923/Gab. in data 30 gennaio u. s. con il quale è stato costituito, per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965, il Consiglio provinciale di sanità di Latina;

Vista la lettera n. 1005 in data 23 c. m., con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Latina, segnala che il dott. Vincenzo Giorgino, nominato componente del suddetto Consiglio in rappresentanza dell'Ente è stato trasferito ad altra sede e, pertanto, propone che, in sostituzione del medesimo, venga nominato il dott. Mario Romano;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 2571;

Decreta:

Il dott. Mario Romano è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Latina, costituito per il biennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Vincenzo Giorgino.

Latina, addì 29 marzo 1962.

(2215) *Il Prefetto*: PIGNATARO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 4 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 10 aprile 1959, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1962.

Roma, addì 31 marzo 1962

Il direttore generale: BORGA

(2216)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1962, numero 819/221, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Florio Nicola, nato a Cupello il 9 aprile 1933 e Di Florio Domenico, nato a Cupello il 1° gennaio 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 2980 riportate in catasto alle particelle numeri 89 parte, 82 e 80/1/4 del foglio di mappa n. 31, ed alle particelle numeri 6 1/2 e 6-*b*, del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 268 e 269.

(2131)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 659/183, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Genni Carolina, nata in Paglieta il 26 dicembre 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello», in Casalbordino, estesa mq. 170 riportata in catasto alla particella n. 40-*a* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino nonchè nella planimetria tratturale con il n. 312-*a*.

(2091)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castropignano

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 664/190, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Onofrio Ennio, nato a Castropignano il 4 luglio 1927, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lucera-Casteldisangro», in Castropignano, estesa mq. 120 riportata in catasto alla particella n. 464 parte del foglio di mappa n. 16 del comune di Castropignano nonchè nella planimetria tratturale con il n. 464-*b*.

(2093)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 707/235, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2301 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasquale Nicola, nato a Furci il 21 dicembre 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 7383 riportate in catasto alle particelle numeri 96 parte e 73-*b* del foglio di mappa n. 4 ed alle particelle numeri 72-*m*, 73-*c* dei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Furci, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 294, 295 e 296.

(2092)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 44068/23602, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione al comune di Scerni (Chieti) della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello», in Scerni, estesa mq. 3.380, riportata in catasto alla particella n. 375 parte, del foglio di mappa n. 14 ed alla particella n. 205 parte, del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

(2094)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Roccaraso

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1962, numero 3855/1604, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Piccirella Luigi, nato a Sannicandro Garganico il 21 febbraio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo «Celano-Foggia», tronco rurale di Roccaraso, estesa mq. 1500 riportata in catasto nella maggiore superficie della particella n. 128 del foglio di mappa n. 2 del comune di Roccaraso e nella planimetria tratturale con il n. 128-*c*.

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1962, numero 3836/1605, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Luigi Piccirella, nato a Sannicandro Garganico il 21 febbraio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo «Celano-Foggia», tronco rurale in Roccaraso, estesa mq. 1500 riportata in catasto nella maggiore superficie della particella n. 128 del foglio di mappa n. 2 del comune di Roccaraso e nella planimetria tratturale con il n. 128-*b*.

(2096)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1962, n. 6331/4235, registrato alla Corte dei conti in data 5 marzo 1962 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 352) è stato determinato in L. 2.590.088 (lire duemilionicinquecentonovantamilaottantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6136/4040, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1961, per i terreni espropriati in agro del comune di Catanzaro (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta MAZZA Gregorio fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.590.000 (lire duemilionicinquecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1962, n. 6332/4236, registrato alla Corte dei conti in data 5 marzo 1962 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 353) è stato determinato in L. 10.961.592 (lire diecimilioninovecentosessantunomilacinquecentonovantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6120/4024, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Borgia (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 995 (*Gazzetta Ufficiale* numero 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta MAZZA Gregorio fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.960.000 (lire diecimilioninovecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962 la Cassa di risparmio di Tortona è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(2221)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Concernente i seguenti dati di tariffa del nuovo Catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Cremona, pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1962:

Pagina	COMUNE	Categoria	Classe	Tariffa (lire)	
				Leggasi	in luogo di
10	Crema - zona censuaria I. . . .	A/1	2ª	430	4,30
13	Genivolta	A/2	3ª	137	127 —
21	S. Bassano	A/3	2ª	90	99 —
23	Soresina	A/3	2ª	111	11 —
25	Vescovato	A/4	4ª	133	113 —

(2121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso, per esami, a duecentoventi posti di grado 7° del ruolo di ragioneria e segreteria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentoventi posti di grado 7° del ruolo di ragioneria e segreteria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20% dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data della deliberazione del Presidente dello Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale avente già rapporto d'impiego con l'Istituto;

C) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un Istituto statale o pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 1° marzo 1962, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere, secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'espresso impegno di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del Direttore della sede provinciale o del Capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

b) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) computisteria e ragioneria generale e applicata nei limiti dei programmi degli istituti tecnici statali;

c) nozioni generali sulla contabilità nelle Pubbliche Amministrazioni.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che avranno superato la prova orale, secondo la votazione a ciascuno di essi attribuita, nonchè l'elenco dei candidati che non avranno superato detta prova.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della

guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo di ragioneria e segreteria alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera B) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nei territori della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

G) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 7°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 7° del ruolo di ragioneria e segreteria. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, alla data stabilita, presso la sede loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200.

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di grado 7° del ruolo di ragioneria e segreteria di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 93 del 9 aprile 1962.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione :. . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (4) . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età al 1° marzo 1962, data del provvedimento di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal Direttore della sede provinciale o dal Capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elementi di diritto privato (civile e commerciale)*

fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; diritto soggettivo e diritto oggettivo; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica, diritti della personalità; capacità di agire e capacità giuridica;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione;

il contratto in generale: il conto corrente; i contratti bancari.

2) *Legislazione sociale*

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato gli Enti ausiliari, gli Enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;

le assicurazioni sociali; i soggetti delle assicurazioni sociali;

i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono;

il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.;

l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

a) *elementi di diritto amministrativo*

soggetti del diritto amministrativo: le persone fisiche; le persone giuridiche e loro organi;

nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sulle attribuzioni dello Stato e degli Enti pubblici; l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo; l'Amministrazione governativa locale: la Provincia come giurisdizione amministrativa; la amministrazione indiretta dello Stato: il Comune, la Provincia, la Regione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione. Diritti e doveri del pubblico dipendente;

l'atto amministrativo: nozioni, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; vizi dell'atto amministrativo; loro effetti e rimedi;

diritti e interessi; i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale; denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: organi e loro competenza;

b) *computisteria e ragioneria generale ed applicata nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali*

le aziende, loro classificazione e l'amministrazione economica;

i mezzi economici e l'organizzazione aziendale;

le funzioni economiche amministrative;

la gestione economica dell'impresa;

la rilevazione dei mezzi economici - capitale - inventario;

scritture e loro classificazione;

sistemi e metodi di registrazione;

preventivi e consuntivi;

le aziende di erogazione;

c) *nozioni generali sulla contabilità nelle pubbliche Amministrazioni*

i principi di contabilità dello Stato e degli Enti pubblici; anno finanziario; esercizio finanziario; gestione delle competenze e gestione residui;

il bilancio dello Stato;

classificazione delle entrate e delle spese;

le spese dello Stato; le fasi amministrative delle spese, i sistemi di pagamento delle spese.

(1950)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

A tale concorso possono partecipare:

1) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;

2) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatto pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza e la qualifica rivestita;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personali - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono esser posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano diritto di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito del secondo comma del precedente art. 4 i seguenti documenti:

1) diploma di laurea per coloro che abbiano preso parte al concorso con le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª, 3ª classe o vice segretario.

I consiglieri che si siano però avvalsi del disposto di cui all'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso all'Amministrazione di provenienza potranno anche produrre il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado:

diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado per coloro che abbiano preso parte al concorso con la qualifica di segretario o segretario aggiunto.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia notarile autentica dello stesso, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato in carta legale rilasciato dalla Università o dall'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado in cui è stato conseguito il titolo di studio;

2) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte sui documenti indicati ai precedenti numeri 1), 3) dal notaio, dal capo di istituto scolastico statale, dall'ufficiale sanitario, dal medico provinciale o dal medico militare non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

Art. 6.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 9. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, ad esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto costituzionale.
Diritto amministrativo.
Diritto penale (parte generale).

Parte terza:

Economia politica e scienza delle finanze.
Diritto tributario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 10.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1962
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 268. — BENNATI

(1766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a ventisei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, n. 18827, registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1962, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 15, col quale è stato indetto un concorso per esame a ventisei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1962;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1961, n. 18827, avranno luogo in Roma, nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1962, alle ore 8, presso l'atrio posteriore dell'Aula Magna del Palazzo dei Congressi sito in Roma - E.U.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro: SULLO

(2248)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto Ministeriale n. 1527 del 9 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 341, con il quale è stato approvato il progetto generale dell'importo di L. 600.000.000 per la costruzione dell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo ed il progetto di primo stralcio dell'importo di L. 250.000.000 di cui L. 5.000.000 per opere di abbellimento ai sensi delle succitate leggi n. 237 e n. 717;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di lire duemilioni per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 5290, in data 3 gennaio 1962, con il quale il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte - sede di Torino, viene delegato a bandire il concorso nazionale per l'ideazione e la esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 23 febbraio 1962

Il Provveditore: PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1962
Registro n. 1, foglio n. 316

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata da sistemare nel cortile d'ingresso del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

Descrizione delle opere:

n. 1 fontana in marmo con adeguato motivo decorativo centrale in bronzo aventi le seguenti dimensioni:

a) altezza del motivo decorativo da mt. 3 a mt. 5 circa;

b) dimensioni planimetriche della fontana circa mt. 4 per 7;

c) altezza del bordo esterno della fontana non inferiore a cm. 60.

Il bozzetto in gesso con tema libero dovrà essere delle dimensioni planimetriche di cm. 50×80;

E' richiesto, inoltre, un particolare della composizione in grandezza naturale in gesso ed una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento ai dati tecnici relativi ed alle modalità della messa in opera.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo e da sistemare nel cortile d'ingresso ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da un'offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 300 la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione,

accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli onorari e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione e l'integrità degli elaborati.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando unitamente alla lettera d'impegno firmata e datata.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegato al presente bando.

Dalla data della su citata lettera d'impegno decorrerà il termine in esso fissato per dare ultimata e funzionale l'opera stessa.

Presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

OGGETTO: Lettera d'impegno. Lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione dell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo. Fontana in marmo con adeguato motivo decorativo centrale in bronzo da sistemare nel cortile d'ingresso.

Al Provveditore alle opere pubbliche. — TORINO

Il sottoscritto . . . . si obbliga con la presente ad eseguire e fare eseguire l'opera sopraspecificata delle dimensioni di cui al relativo bando di concorso in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'Amministrazione per il prezzo a corpo di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

Il sottoscritto si obbliga, altresì, ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori di posa in opera gli verranno indicate dalla Direzione dei lavori stessi ed all'osservanza delle disposizioni vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali per la costruzione della fontana e del gruppo figurativo centrale, i movimenti di terra, le opere murarie e tutte le opere idrauliche perchè la fontana stessa sia funzionante, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la posa in opera della stessa, le assicurazioni degli operai, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimato il lavoro.

Il sottoscritto s'impegna ad ultimare l'opera e la relativa posa, rendendola funzionale, nei termini di giorni novanta dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 4000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

30% del prezzo a corpo, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare il trasporto a piè d'opera della fontana e del gruppo figurativo centrale;

una seconda rata pari ad un ulteriore 50% del prezzo a corpo, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare la completa e definitiva posa in opera e funzionalità di essa;

il restante 20% del prezzo a corpo verrà corrisposto dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della competente Soprintendenza alle gallerie.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'ARTISTA

(2150)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che con Bollettino ufficiale - Parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione, n. 9 in data 1° marzo 1962, sono stati pubblicati i risultati del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1959.

(2153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 novembre 1961, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Firenze;

Visto il decreto ministeriale in data 14 marzo 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1. Sabatini dott. Giuseppe	punti	106 —	su 132
2. Sanna dott. Orazio	»	100,04	»
3. Boari dott. Mario	»	97,50	»
4. Macchia dott. Pantaleo	»	96,04	»
5. Abbaticchio dott. Pietro	»	92,36	»
6. Palladino dott. Saverio	»	91,09	»
7. Palmieri dott. Francesco	»	89 —	»
8. Ferro dott. Girolamo	»	87,54	»
9. Montino dott. Giov. Battista	»	87,50	»
10. Roccella dott. Davide	»	87 —	»
11. Innocenzi dott. Giulio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	86,50	»
12. Perta dott. Angelo	»	86,50	»
13. Durano dott. Giustino	»	86,36	»
14. Curzi dott. Dino	»	86,09	»
15. Sardo dott. Gabriele	»	85,86	»
16. Monti dott. Giuseppe	»	85,22	»
17. Marchica dott. Gaetano	»	84,36	»
18. Madau Diaz dott. Gaetano	»	83,50	»
19. Merolli dott. Rocco	»	80.50	»
20. Radessi dott. Nicolò	»	79,63	»
21. Schiavina dott. Renato	»	77,86	»
22. Di Palma dott. Leucio	»	72,77	»
23. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	70,72	»
24. Frassanito dott. Luciano	»	58,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2152)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1488 del 21 dicembre 1961, con il quale veniva bandito il concorso per tre condotte veterinarie consorziali vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto n. 317 in data 2 marzo 1962, con il quale veniva parzialmente modificato il bando di cui sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni consorziali interessate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, è costituita come appresso:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Membri:

Zanetti dott. Amedeo, veterinario provinciale;

Leinati prof. dott. Luigi, docente in patologia ed anatomia veterinaria presso la Università di Milano;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medico - veterinaria presso l'Università di Milano;

Ronzoni dott. Benedetto, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 21 marzo 1962

(2116) *Il veterinario provinciale*: ZANETTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Asti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47610/Vet., in data 9 settembre 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Riccardi dott. Nunzio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Notari dott. Paolo, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Ferraro dott. Lorenzo, veterinario condotto.

Segretario:

Ciravegna dott. Renato, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Asti, addì 29 marzo 1962

(2154) *Il veterinario provinciale*: NOTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 239 in data 29 gennaio 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 9708 in data 16 aprile 1957;

Visto il successivo decreto n. 6881 del 23 novembre 1960, con il quale è stato sostituito, quale componente della Commissione giudicatrice del concorso, l'ufficiale sanitario dottor Giuseppe Torrisi con l'ufficiale sanitario del comune di Catania, dott. Vincenzo Arancio;

Considerato che il dott. Vincenzo Arancio, per particolari motivi di salute non sarà, per lungo tempo, in grado di partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice e che d'altronde si reputa necessario ed urgente l'espletamento del concorso anzidescritto;

Ritenuto che il predetto dott. Vincenzo Arancio può essere sostituito dall'ufficiale sanitario capo titolare nel comune di Caltagirone, dott. Giuseppe Maranzano;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Maranzano, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio sanitario comunale di Caltagirone, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956, in sostituzione del dott. Vincenzo Arancio, ufficiale sanitario del comune di Catania, per i motivi specificati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Catania, addì 23 marzo 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(2157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto del medico provinciale di Pisa n. 280 in data 16 marzo 1961, per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960 nei comuni di Pomarance (condotta di Lustignano), Terricciola (condotta unica) e Volterra (condotta di Villamagna);

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2827-1-15-61, in data 17 novembre 1961;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 2811;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Del Colombo Villani Franca . . punti 52,975 su 100
2. Guastini Luciana . . . . . » 51,072 »
3. Manfredi Maria Pia . . . . . » 50,313 »
4. Campani Luisa . . . . . . » 50,125 »
5. Tomellini Laura . . . . . » 48,786 »
6. Gelso Bianca Maria . . . . . » 48,380 »
7. Bindo Elisa . . . . » 47,475 »
8. Loschi Elena in Succhiarelli . . » 44,243 »
9. Morettini Paola . . . . . . » 43,742 »
10. Carli Anna Maria . . . . . » 41,465 »
11. Rouge Elisabetta . . . . . . » 40,550 »
12. Dania Carla . . . . . . » 39,787 »
13. Balcari Anna . . . . » 39,386 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune di Pomarance, Terricciola e Volterra ed a quello della prefettura di Pisa e di questo ufficio.

Pisa, addì 24 marzo 1962

Il medico provinciale: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1960, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Del Colombo Villani Franca: Lustignano del comune di Pomarance;

2) Guastini Luciana: Villamagna di Volterra;

3) Manfredi Maria Pia: Terricciola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Pisa, dei Comuni interessati e di questo ufficio.

Pisa, addì 24 marzo 1962

Il medico provinciale: D'AMATO

(2114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1314/3 del 16 marzo 1962, con il quale il dott. Frezza Sergio veniva assegnato alla condotta medica del comune di Rocca di Cambio;

Preso atto che il dott. Frezza Sergio ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnato alla sopraindicata condotta il dottor Raffaele Francesco;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del comune di Rocca di Cambio è assegnata al dott. Raffaele Francesco.

Il sindaco del comune di Rocca di Cambio è incaricato della esecuzione del presente decreto. Il presente decreto

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo di questo ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 25 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1314/2 del 20 febbraio 1962, con il quale il dott. Palmerini Eugenio veniva assegnato alla condotta medica del comune di Rocca di Botte;

Preso atto che il dott. Palmerini Eugenio ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnato alla sopraindicata condotta il dottor Lucantonio Giovanni;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del comune di Rocca di Botte è assegnata al dott. Lucantonio Giovanni.

Il sindaco del comune di Rocca di Botte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo di questo ufficio e a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 25 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1314/2 del 20 febbraio 1962, con il quale il dott. Frezza Sergio veniva assegnato alla condotta medica del Consorzio tra i comuni di Carapelle Calvisio e Castelvecchio Calvisio;

Preso atto che il dott. Frezza Sergio ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnato alla sopraindicata condotta il dottor Palmerini Eugenio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del Consorzio tra i comuni di Carapelle Calvisio e Castelvecchio Calvisio è assegnata al dott. Palmerini Eugenio.

Il presidente del Consorzio medico tra i comuni di Carapelle Calvisio e Castelvecchio Calvisio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo di questo ufficio e a quello del comune di Castelvecchio Calvisio capo-consorzio.

L'Aquila, addì 25 marzo 1962

Il medico provinciale: MOROSI

(2113)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di ufficiale sanitario nei comuni di Palo del Colle-Bitetto (Consorzio) e Polignano a Mare, bandito con decreto n. 1387 del 23 marzo 1961;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per ufficiali sanitari, bandito con decreto n. 1387 del 23 marzo 1961:

1. Ricciardi Giovanni . . . . . punti 143,68875
2. Pignataro Francesco Paolo . . . » 128,18000
3. Gaudio Raffaele . . . . » 125,41125
4. Grieco Giuseppe . . . . » 122,73000
5. Schinaia Angelo . . . . » 107,04750

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 24 marzo 1962

Il medico provinciale: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 2277, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario, bandito con decreto n. 1387 del 23 marzo 1961;

Visto che occorre nominare i vincitori ai posti messi a concorso;

Visto l'art. 37 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti vincitori del concorso bandito il 23 marzo 1961, sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco indicati, sedi da essi richieste in ordine di preferenza, ai sensi dell'art. 37 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

1) Ricciardi Giovanni: Polignano a Mare;

2) Pignataro Francesco Paolo: Palo del Colle-Bitetto (Consorzio).

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I sunnominati, pena la decadenza, devono assumere servizio entro il 2 maggio 1962 e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 24 marzo 1962

Il medico provinciale: CARONNA

(2111)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.